

Legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

Art. 5

(Modifiche agli articoli 14, 16 e 17 della legge regionale 38/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 38/1995 , dopo le parole << o ad altro Consiglio regionale >>, sono aggiunte le seguenti: << ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale >>.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole << o il convivente "more uxorio" che abbia i requisiti di impegno e di stabilità indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale >> sono soppresse;

b) la lettera c) è abrogata.

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole << o del convivente "more uxorio" >> sono soppresse;

b) le parole << tra i figli in parti uguali >> sono sostituite dalle seguenti: << in parti uguali tra i figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16 >>;

c) dopo le parole << tra gli altri figli >> sono aggiunte le seguenti: << aventi i requisiti previsti all'articolo 16 >>.